

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3083/82 DEL CONSIGLIO**

del 15 novembre 1982

**che modifica il regolamento (CEE) n. 339/79 che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione<sup>(3)</sup>,

considerando che le definizioni di taluni prodotti vitivinicoli indicate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 sono state modificate; che, a fini di armonizzazione, è necessario adattare le definizioni dei corrispondenti prodotti originari dei paesi terzi nel regolamento (CEE) n. 339/79<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 2*

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, il prodotto
- avente un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol,
  - e
  - ottenuto mediante aggiunta, al mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol, di

un prodotto proveniente dalla distillazione del vino;

- b) mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non sia inferiore a 51,9 %.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol;

- c) mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato

— ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non sia inferiore a 70,5 %; tuttavia, gli Stati membri possono permettere, per i prodotti utilizzati nel loro territorio, una lettura diversa, ma non inferiore a 51,9 %,

— che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero, in modo che la sua acidità espressa in acido tartarico non sia superiore a 1 g/kg di zuccheri totali e le sue ceneri non siano superiori a 1,2 g/kg di zuccheri totali,

— avente un tenore di:

- fenoli totali compreso tra 100 e 400 mg/kg di zuccheri totali,
- fenoli semplici non inferiore al 50 % dei fenoli totali,
- saccarosio inferiore a 20 g/kg di zuccheri totali.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol;

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. C 206 del 14. 8. 1981, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.

- d) vino liquoroso : il prodotto
- avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
  - ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo d'origine per la produzione di vino liquoroso e presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 12 % vol :
    - mediante concentrazione a freddo
      - o
    - mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :
      - i) di prodotto proveniente dalla distillazione del vino,
      - ii) o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato,
      - iii) o di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico minimo naturale di 12 %vol ;

- e) vino spumante : il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol
- ottenuto mediante prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino,
  - caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica

proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar ;

- f) vino spumante gassificato : il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol
- ottenuto da vino,
  - caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas e
  - che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar ;
- g) vino frizzante :
- il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, e
  - che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar ;
- h) vino frizzante gassificato : il prodotto
- avente titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol e
  - che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione aggiunta totalmente o parzialmente non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar .

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED